

SENATO DELLA REPUBBLICA
VII LEGISLATURA

(N. 86)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 29 luglio 1976
(V. Stampato n. 49)*

presentato dal Ministro delle Finanze
(STAMMATI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
(ANDREOTTI)

col Ministro del Tesoro
(COLOMBO EMILIO)

e col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste
(MARCORA)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 30 luglio 1976*

Conversione in legge del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 452,
concernente proroga al 30 giugno 1977 della riduzione
all'1 per cento dell'aliquota IVA sui fertilizzanti

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 3
luglio 1976, n. 452, concernente proroga al
30 giugno 1977 della riduzione all'1 per cen-
to dell'aliquota IVA sui fertilizzanti.

Decreto-legge 3 luglio 1976, n. 452, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 6 luglio 1976.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di prorogare al 30 giugno 1977 il termine per l'applicazione dell'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto sui fertilizzanti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste,

DÈCRETA:

Articolo 1.

Con effetto dal 1° luglio 1976 il termine del 30 giugno 1976 previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, è prorogato al 30 giugno 1977.

Articolo 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1976.

LEONE

MORO — STAMMATI — ANDREOTTI —
COLOMBO — MARCORA

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO.